

Cass. civ. sez. III – 19 luglio 2005 n. 15224 – Pres. Fiduccia – Rel. Preden – XXXXX

**Responsabilità extracontrattuale della p.a. – art. 2051 c.c. – non applicabilità – art. 2043 c.c. – applicabilità – insidia stradale - nesso eziologico tra danno ed insidia – prova a carico del danneggiato – caratteristiche dell’insidia – omessa collocazione ex art. 175 reg. cod. strad. della strisce zebraate da parte della p.a. – esclusione di responsabilità nel caso di ostacolo visibile .**

*Perché si configuri responsabilità extracontrattuale della p.a. per i danni subiti dall’utente della strada, è necessario che il danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra l’insidia e il danno conseguito.*

*L’insidia costituisce una situazione caratterizzata dalla non visibilità del pericolo e dalla sua imprevedibilità; pertanto la presenza di queste due caratteristiche vale ad escludere la colpa del danneggiato e ad integrare la responsabilità della p.a.*

*Peraltro, la semplice violazione da parte di questa della normativa sulla segnalazione degli ostacoli mediante opportuna colorazione, ai sensi dell’art. 175 del regolamento al codice della strada, non è per ciò solo fonte di responsabilità.*

*E’ necessario, infatti, che sia sorta una situazione di pericolo, con i caratteri propri dell’insidia.*

*Nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso di un automobilista avverso la sentenza del tribunale con la quale gli era negato il risarcimento del danno determinato da un muretto non segnalato da apposita colorazione.*

*Il tribunale e successivamente la Suprema Corte escludono la sussistenza dell’insidia, in quanto, il muretto pur non essendo segnalato, risultava oggettivamente visibile.*